



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO **14 DIC. 2016**  
GENERALE N. 444 DEL .....

## UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: BILANCIO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAG. EMMA LAMENSA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 109 DEL 13.12.2016**

**OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA.  
ADESIONE A + ENERGIA SPA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

### P R E M E S S O

**CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 29.11.2016 ad oggetto "Somministrazione energia elettrica. Atto di indirizzo programmatico" veniva individuato il Responsabile del Settore Economico Finanziario, con specifico atto di indirizzo programmatico, affinché ponga in essere ogni utile iniziativa finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'atto deliberativo di cui sopra;

**CONSIDERATO** che Il D.Lgs n. 79 del 16.3.1999, in attuazione della Direttiva Europea recante "NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA" ha introdotto anche per l'Italia la liberalizzazione del mercato per l'energia elettrica;

**CHE** la c.d. liberalizzazione offre la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato migliori condizioni economiche di fornitura energetica che consentono il contenimento del

prevedibile aumento dei costi per l'acquisto di energia per gli edifici pubblici ed utenze diverse. La normativa vigente in materia di fornitura di energia elettrica offre alle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di clienti idonei (*in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79*), la possibilità di usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica. Infatti l'art. 26 comma 1 della Legge 23.12.1999 n. 488 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni (CONSIP) con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 168/2001. Il successivo comma 3 del predetto art. 26 della predetta legge prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano ricorrere alle suddette convenzioni **ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi**. Lo stesso art. 2 comma 573 della Legge finanziaria 2008, ha sostanzialmente confermato le modalità di acquisto di beni e servizi di cui sopra. Inoltre l'art. 48 del D. Lgs. 112 del 25.06.2008 prevede che le Amministrazioni Statali (*Ministeri, Prefetture, etc*) siano tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante adesione alle convenzioni CONSIP, e che le altre Amministrazioni, compresi gli **Enti Locali**, **adottino misure atte ad ottenere risparmi equivalenti dalla comparazione delle tariffe e delle condizioni generali di fornitura**;

**CHE** questo Ente nel periodo Luglio 2014/Settembre 2015 ha aderito alla convenzione CONSIP – Energia elettrica 11 – Lotto 9 Calabria e successivamente in ENEL ENERGIA IN SALVAGUARDIA;

**CHE** il Ministero dell'Economia, per tramite della Consip SpA, ha in essere una Convenzione di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, per l'approvvigionamento di energia elettrica per tutte le Amministrazioni Pubbliche come da prezziario allegato A) **PERTANTO** è stata contattata l'Agenzia Energy Store Srls quale Partner +ENERGIA S.p.A. per la commercializzazione di gas ed energia elettrica, in quanto le tariffe proposte sono economicamente più vantaggiose rispetto a quelle applicate dall'attuale fornitore ENEL ENERGIA IN SALVAGUARDIA allegato B) e delle stesse tariffe CONSIP allegato A);

**CHE** L'Agente di +ENERGIA SpA ha formalizzato la propria migliore offerta, Prot. n. 14344 del 21.10.2016, denominata + ENERGIAPUN, prospettando una effettiva economicità, per come è rilevabile dagli allegati a) e b);

Gli elementi qualificanti dell'offerta sono i seguenti:

TARIFFA VALIDA per 12 mesi con i seguenti corrispettivi Energia:

F0 PUN  $0,04289 + 0,007 = 0,04989$  €/KWh

F1 PUN  $0,04796 + 0,007 = 0,05496$  €/KWh

F2 PUN  $0,04663 + 0,007 = 0,05363$  €/KWh

F3 PUN  $0,03671 + 0,007 = 0,04371$  €/KWH

**CHE in concreto si distingueranno i seguenti vantaggi:**

Migliore offerta economica rispetto ai prezzi praticati da CONSIP allegato A) e dal precedente fornitore ENEL ENERGIA IN SALVAGUARDIA allegato B);

Nessun onere di recesso: il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità con un preavviso di 3 (tre) mesi, in base a quanto stabilito dalla Delibera AEEGG 144/07;

Nessun costo per cambio fornitore;

**EFFETTUATA**, pertanto, della comparazione tra le proposte commerciali prese in considerazione, si è riscontrato che l'offerta di + ENERGIA SpA, Prot. 14344 del 21.10.2016, risulta, alle vigenti condizioni di mercato, quella economicamente più vantaggiosa, come verificabile dagli allegati A) e B), in atti;

**RAVVISATA**, pertanto, l'opportunità e convenienza economica di aderire all'offerta proposta dalla Società + ENERGIA SpA, denominata "+ENERGIAPUN" e ritenuto che la stessa possa pienamente soddisfare l'obiettivo del Comune per come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 129 del 29.11.2016;

**VISTI:**

L'Art. 125 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi, forniture";

L'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488;

La Delibera dell'A.E.E.G. n. 181/06;

**DETERMINA**

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI RECEDERE**, unilateralmente, per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte, dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere con la Società ENEL ENERGIA IN SALVAGUARDIA.
3. **DI ADERIRE**, per le ragioni in premessa evidenziate, all'offerta denominata "+ENERGIAPUN" presentata dalla Società + ENERGIA SpA, Prot. 14344 del 21.10.2016, per la commercializzazione di gas ed energia elettrica, ;
4. **DI DEMANDARE** alla stessa Società +ENERGIA SpA gli adempimenti relativi al cambio del fornitore di energia elettrica alle utenze identificate, secondo la normativa vigente dell'Autorità dell'energia preposta.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( Rag. Emma LAMENSA )

**VISTO** di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....  
ex Cap..... Bilancio..... R.P.....

Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**OPPURE**

Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Emma Lamensa)

Allegato A)

acquistinretepa.it  
il Portale degli acquisti della pubblica Amministrazione

Configuratore corrispettivi a Prezzo Variabile per la fornitura di Energia Elettrica 14<sup>a</sup> edizione

LOTTO 9 - Sicilia, Calabria - Massimale: 690 GWh

**torna al sommario**

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2016-2019

- Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica
- Lettera c) Utenze in bassa tensione ricarica veicoli elettrici pubblici
- Lettera d) Altre utenze in bassa tensione
- Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica
- Lettera f) Altre utenze in media tensione
- Lettera g) Utenze in alta tensione
- Lettera h) Utenze in altissima tensione < 380 kV
- Lettera i) Utenze in altissima tensione ≥ 380 kV

Sconto PA Vincolo S = 1,27 €/MWh Opzione Vincolo = 0,70 €/MWh

Tipologia di utenza	Fascia oraria	PVAR	nuovo	Tipologia di utenza											
				dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17
Prezzo lettera b), e)	F0	3,08	62,01												
Prezzo lettera c), d)	F0	3,77	62,10												
Prezzo lettera b), e)	F1	0,10	70,00												
Prezzo lettera b), e)	F2	0,10	61,82												
Prezzo lettera b), e)	F3	6,08	54,26												
Prezzo lettera c), d), g), h), i)	F1	0,48	70,38												
Prezzo lettera c), d), g), h), i)	F2	0,48	62,20												
Prezzo lettera c), d), g), h), i)	F3	10,77	59,05												

LOTTO 9 - Prezzo al netto delle perdite di rete - (€/MWh)



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Enel Energia - Servizio di Salvaguardia

## CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA

### Servizio di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016

#### REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura **dal 1/01/2014 al 31/12/2016** ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione della Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (di seguito TIV), forniti in **servizio di salvaguardia** nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art. 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: **Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia.**

#### CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

##### 1. Corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia:

###### a) per Servizi di Vendita:

I seguenti corrispettivi unitari che verranno applicati all'energia elettrica fornita ed alle relative perdite di energia sulle reti di distribuzione:

i) il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 come definite dall'AEEG (di seguito Fasce AEEG), calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del 19/12/03 del Ministero delle Attività Produttive, nelle ore appartenenti a ciascuna delle Fasce AEEG, e del parametro omega  $\Omega$  offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a:

- **0,06200 €/kWh** per punti di prelievo ubicati in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;
- **0,04300 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Sardegna;
- **0,09600 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Campania e Abruzzo;
- **0,11300 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Calabria;
- **0,09900 €/KWh** per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

ii) il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'AEEG.

###### b) per Servizi di Rete:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le aliquote A, UC ed MCT ed altri eventuali ulteriori oneri applicati dall'impresa di distribuzione.

###### c) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia:

Il corrispettivo  $C_{SAL}$  che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

###### d) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente.

##### 2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia AEEG è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. AEEG 278/07 dell'AEEG. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29.12 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia AEEG;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEG comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEG utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a Illuminazione Pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia AEEG avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna S.p.A. ai sensi della lettera b) dell'art. 39.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 107/2009 dell'AEEG.

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

##### 3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo complessivo di una fattura non sia superiore a 25 euro, Enel Energia potrà prevedere, con specifica comunicazione in fattura, che il pagamento di tale importo venga corrisposto dal cliente unitamente all'importo di cui alla successiva fattura.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, o, in alternativa, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale a seguito dell'attivazione della "procedura RID". Ulteriori modalità di pagamento potranno essere indicate da Enel Energia anche direttamente in fattura.

Il pagamento delle fatture emesse nei termini e secondo le modalità previste, libera il cliente dai suoi obblighi; tale pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il cliente può vantare nei confronti di Enel Energia, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture Enel Energia, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, interessi nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali.

L'invio delle fatture potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine il cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte di Enel Energia degli obblighi previsti dalla normativa di settore ed, in particolare, per clienti rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, dalla legge n.244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n.55 del 03 aprile 2013; in quest'ultimo caso per consentire l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte di Enel Energia, il cliente si impegna in tempo utile ad identificare il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo ed a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), a comunicare a Enel Energia secondo le modalità dalla stessa indicate, il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). La violazione degli obblighi di cui sopra legittimerà Enel Energia a risolvere *ipso iure* il presente contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 c.c.

Come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c... Di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, lì

14 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniele Poggi  
Istruttore Direttivo

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 14 DIC. 2016 al \_\_\_\_\_, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, lì

14 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniele Poggi  
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE